REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n° 344/C

adottata dal Commissario in data 16 MAR. 2011

OGGETTO: L. n. 219/2005, art. 6, comma 1, lettera b). Approvazione Convenzione tra le Associazioni/Federazioni di donatori volontari di sangue e le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, per la partecipazione alle attività trasfusionali, e revisione delle tariffe di rimborso alle Associazioni/Federazioni per le attività associative e di raccolta. Associazione Sarda Donatori di Sangue Sulcis Iglesiente.

Su proposta del Responsabile affari generali e legali il quale:

PREMESSO che l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con la Deliberazione Giunta Regionale n. 47/28 del 30.12.2010, riferisce che la legge 21 ottobre 2005, n. 219, "*Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati*", all'art. 6, comma 1, lett. b) stabilisce che venga adottato uno Schema tipo per la stipula di Convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue al fine di consentire la partecipazione delle stesse alle attività trasfusionali e individuare le tariffe di rimborso delle attività associative sul territorio nazionale.

CHE l'Accordo del 20 marzo 2008 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano indica i principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province Autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e che il medesimo è stato recepito con Determinazione del Direttore generale n. 891 del 23.11.2009.

CHE il Piano Regionale Sangue e Plasma 2008-2010 prevede tra gli obiettivi prioritari la valorizzazione del ruolo delle Associazioni di Volontariato e che il conseguimento ed il mantenimento dell'autosufficienza di sangue e farmaci plasmaderivati è subordinato, tra l'altro, a livelli di attività delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, coerenti con i bisogni pianificati e strettamente coordinati con le Strutture Trasfusionali di riferimento e la Struttura Regionale di Coordinamento (SRC).

PRESO ATTO che per il perseguimento di dette finalità con la richiamata DGR n. 47/28 del 30.12.2010 è stato approvato lo Schema tipo di Convenzione, tra le Associazioni/Federazioni dei donatori volontari di sangue e le Aziende Sanitarie regionali, ai sensi dell'art. 6 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 .

PRESO ATTO che nell'ambito della competenza in materia di determinazione del prezzo di cessione del sangue e degli emocomponenti, la Regione Sardegna ha ritenuto di dover riconoscere alle Associazioni di volontariato del sangue, un incremento della tariffa di rimborso rispetto a quella prevista dall'Accordo, tenuto conto che l'ultimo adeguamento delle tariffe di rimborso per le attività associative e di raccolta risale alla deliberazione della Giunta regionale n. 13/2 del 16 marzo 2004, scaduto al 31 dicembre 2005 e non più aggiornato; ravvisando pertanto, la necessità di dare applicazione alla revisione delle quote di rimborso di cui alla deliberazione sopra citata e l'opportunità di provvedere al contestuale adeguamento, in base ai parametri ISTAT, dei rimborsi delle attività delle Associazioni dei donatori di sangue a partire dal

1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2010, così come riportato rispettivamente negli allegati B e C alla DGR 47/28 DEL 30.12.2010.

CONSTATATO che L'Assessore ha ritenuto opportuno riconoscere alle Associazioni un incremento della tariffa di rimborso pari al 18% rispetto a quella prevista per l'anno 2005 dalla Delib.G.R. n. 13/2 del 16 marzo 2004, con decorrenza 1° gennaio 2011.

RILEVATO che l'adeguamento dei rimborsi in base ai parametri ISTAT per gli anni 2006 2010 ha un impatto economico a livello regionale stimato in € 500.000 che trova copertura finanziaria in apposito capitolo del Bilancio regionale.

CHE la Regione potrà valutare iniziative particolari o progetti obiettivo, in accordo con le Associazioni/Federazioni dei donatori di sangue, per la promozione e la propaganda del dono del sangue e per lo sviluppo dell'attività di formazione, da realizzare anche con il concorso delle Aziende Sanitarie e delle istituzioni locali, assicurandone il relativo finanziamento.

PRESO ATTO che L'Assessore ritiene opportuno procedere con cadenza annuale alla rivalutazione dei rimborsi delle attività delle Associazioni/Federazioni dei donatori di sangue, in base ai parametri ISTAT.

RITENUTO di dover provvedere alla sottoscrizione delle nuove convenzioni con le Associazioni già convenzionate con questa ASL, con applicazione delle nuove tariffe a decorrere dal I° gennaio 2011, così come disposto con DGR 47/28 del 30.12.2010

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1518 del 27 giugno 2002 che approva la stipula della convenzione con l'Associazione Sarda Donatori Sangue Sulcis Iglesiente.

IL COMMISSARIO

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario;

DELIBERA

Per i motivi in premessa

- di approvare la convenzione con l' Associazione Sarda Donatori Sangue Sulcis Iglesiente in conformità allo schema tipo di Convenzione, approvato con DGR n. 47/28 del 30.12.2010, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della L. n. 219/2005, tra le Associazioni/Federazioni dei donatori di sangue e le Aziende Sanitarie regionali, di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare le tariffe dei rimborsi per le attività associative e per le attività di raccolta, di cui all'allegato B alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare la decorrenza delle tariffe di rimborso di cui all'allegato B a far data dal 1° gennaio 2011;
- di provvedere all'adeguamento dei rimborsi delle attività delle Associazioni dei donatori di sangue con decorrenza dal 1° gennaio 2006 fino al 3 1 dicembre 2010, secondo le tariffe rivalutate in base ai parametri ISTAT di cui all'allegato C alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che i rimborsi delle attività associative e di raccolta delle Associazioni/Federazioni dei donatori di sangue, devono essere rivalutati annualmente in base ai parametri ISTAT;
-

- di stabilire che nel caso in cui non venga adottata la distribuzione diretta del materiale di raccolta le Associazioni/Federazioni devono concordare con i Servizi Trasfusionali le caratteristiche del materiale in maniera tale da garantire uniformità sul territorio regionale;
- di dare atto che gli oneri derivanti dal conguaglio dei rimborsi, in base ai parametri ISTAT, delle attività delle Associazioni dei donatori di sangue a partire dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2010, trovano copertura in apposito capitolo del Bilancio regionale.

Il Commissario
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Serra

Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Farci

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA

Resp. Serv.Proponente

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 344/C del 16 MAR. 2011

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 18 MAR. 2011 al 1 APR. 2011

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA

DESTINATARI:
affari generali e legali
bilancio

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato A Delib..G.R. n. 47/28 del 30.12.2010

Schema tipo di Convenzione tra le Associazioni/Federazioni di donatori volontari di sangue e le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, per la partecipazione alle attivita' trasfusionali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della L. n. 219/2005 e art. 2 dell'Accordo Conferenza Stato Regioni, Repertorio Atti n. 115/CSR del 20 marzo 2008.

L'anno_____ il giorno _____ del mese di _____ in _____, presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria

Tra

l'Azienda Sanitaria (di seguito indicata Azienda)_____ nella persona del Direttore Generale pro tempore _____

e

l'Associazione/Federazione di donatori volontari di sangue (di seguito indicata Associazione) _____, n° di iscrizione Albo Regionale del Volontariato_____, nella persona del suo Presidente pro-tempore_____, vista la Deliberazione della Giunta Regionale n°_____ del_____ che attua quanto disposto dall'Accordo della Conferenza Stato Regioni, Repertorio Atti n. 115 del 20 marzo 2008

PREMESSO

- che la legge 21 ottobre 2005, n. 219, riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti e valorizza il ruolo dell'Associazione/Federazione, disponendo la loro

partecipazione alle attività trasfusionali ed il loro concorso ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, concernenti la promozione e lo sviluppo della donazione di sangue e la tutela dei donatori;

- che tra gli obiettivi del Piano Regionale Sangue e Plasma 2008-2010 è prevista la valorizzazione del ruolo del Volontariato nelle attività di programmazione e raccolta del sangue e nelle attività istituzionali;
- che l'esperienza di partecipazione maturata consente oggi di consolidare e migliorare il rapporto collaborativo tra le Associazioni dei donatori di sangue e le Strutture trasfusionali della Regione, contribuendo allo sviluppo ed alla qualificazione dei servizi;

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione disciplina la partecipazione alle attività trasfusionali ed il concorso ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Regionale dell'Associazione indicata in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) della Legge 219/2005, e dell'art. 2 dell'Accordo della Conferenza Stato Regioni n. 115/CSR del 20 marzo 2008 e dell'art. 2 del D. Lgs n. 261/2007.

La presente Convenzione, finalizzata alla promozione e sostegno della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi emocomponenti, garantisce e attua:

a) la partecipazione dell'Associazione alla programmazione ed organizzazione regionale e locale delle attività trasfusionali, in generale, e dell'attività di raccolta, in particolare;
b) la promozione della donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti, comprese le cellule staminali ematopoietiche e del cordone ombelicale;
c) la promozione dell'informazione dei cittadini e della formazione dei donatori;
d) la promozione dello sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;
e) il sostegno dello sviluppo della chiamata e delle attività gestite dall'Associazione e la definizione delle modalità di raccordo organizzativo con il Sistema Trasfusionale;
f) il sostegno dello sviluppo della gestione informatizzata delle attività gestite dall' Associazione attraverso l'utilizzo del sistema informativo trasfusionale regionale;
g) la promozione della tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario.
h) la promozione del miglioramento continuo della qualità delle attività gestite dall' Associazione;

i) l'inserimento della raccolta associativa in Convenzione nel percorso di autorizzazione e accreditamento delle attività sanitarie regionali;

j) l'incentivazione dello sviluppo di programmi di promozione della salute specificatamente dedicati ai donatori di sangue e della valorizzazione dell'osservazione epidemiologica.

k) la definizione di adeguate modalità di finanziamento delle attività oggetto della Convenzione;

ART. 2

Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti

Le finalità di cui all'art. 1 sono attuate dall'Associazione attraverso:

a) il reclutamento di nuovi donatori e la fidelizzazione degli stessi;

b) lo sviluppo di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria, di formazione, anche con il concorso delle Strutture Trasfusionali competenti;

c) il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapia trasfusionale;

d) lo svolgimento di iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima, e gratuita del sangue e dei suoi componenti;

e) lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi;

f) la tutela dei donatori e dei riceventi, la promozione della salute rivolta ai donatori di sangue ed alla popolazione in generale.

ART. 3

Informazione e aggiornamento donatori

Per consentire ai donatori di esprimere il proprio consenso informato alla donazione, la Struttura Trasfusionale competente, tramite l'Associazione, promuove specifiche iniziative:

a) per l'informazione e il periodico aggiornamento dei donatori sui criteri di valutazione della loro idoneità fisica alla donazione e sui diversi tipi di prelievo cui possono sottoporsi;

b) per l'informazione circa tutte le Associazioni presenti e operanti sul territorio;

c) per programmi di educazione alla salute.

La Struttura Trasfusionale competente collabora con l'Associazione proponendo programmi e proposte per il miglioramento continuo della qualità nelle attività trasfusionali, in particolare della raccolta, attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua.

ART. 4

Tutela del donatore e promozione della salute

La legge 219/2005 riconosce all'Associazione la funzione di tutela del donatore, intesa come rispetto delle garanzie connesse alla donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti.

A tale fine la Struttura Trasfusionale competente, in collaborazione con l'Associazione, favorisce:

1. il rispetto del diritto all'informazione del donatore;
2. l'applicazione delle norme di qualità e sicurezza, con riferimento alle procedure per la tutela della salute del donatore;
3. il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;
4. la tutela dei dati personali e sensibili del donatore;
5. l'eventuale coinvolgimento del medico di medicina generale di riferimento del donatore, su esplicita richiesta dello stesso;
6. l'implementazione delle politiche per il buon uso del sangue, con la costituzione ed il monitoraggio del funzionamento degli appositi comitati ospedalieri, all'interno dei quali è garantita la partecipazione di almeno un rappresentante dell'Associazione;
7. i reciproci flussi informativi, come previsto dalla normativa vigente;
8. lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento più sani, capaci di migliorare il livello di salute e favorire il benessere.

ART. 5

Gestione dei donatori

La gestione dei donatori è integrata sulla banca dati del Sistema Informativo Servizi Trasfusionali (SISTRA) con specifiche funzioni di scambio informativo, finalizzata alle chiamate dei donatori, alla sospensione per cause sanitarie, all'inserimento delle nuove idoneità, al riscontro delle nuove donazioni, ed in funzione della rendicontazione mensile, per le statistiche di verifica di risultato richieste dalla Struttura Regionale di Coordinamento (SRC). In particolare devono essere adottate adeguate modalità organizzative per la gestione dell'archivio donatori, favorendo la costruzione, in base alla normativa vigente, di un flusso informativo bi-direzionale della banca dati condivisa tra l'Associazione e la Struttura trasfusionale di riferimento, al fine di aggiornare i dati dei donatori presenti nell'archivio.

L'accesso alle informazioni da parte dell'Associazione è regolata in modo da garantire ai donatori la tutela dei dati sensibili.

ART. 6

Organizzazione della chiamata

La chiamata alla donazione per i donatori afferenti ai Servizi Trasfusionali e alle Unità di Raccolta convenzionata (U.R.) è attuata dall'Associazione, in accordo con le Strutture

Trasfusionali in base alle necessità e in coerenza con il programma di autosufficienza stabilito annualmente dalla SRC.
L' Associazione si impegna, inoltre, a collaborare con la Struttura Trasfusionale nelle situazioni di emergenza che dovessero richiedere una raccolta straordinaria di sangue attenendosi, nel servizio di chiamata, alle direttive degli Organismi regionali e del Servizio Trasfusionale competente per territorio.

ART. 7

Organizzazione della raccolta di sangue e dei suoi componenti gestita direttamente dall'Associazione (Raccolta Associativa)

La presente Convenzione regola l'attività di raccolta gestita dall'Associazione (Raccolta Associativa) se autorizzata dalla Regione ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge n° 219/2005.
L'autorizzazione regionale è rilasciata esclusivamente per la gestione di U. R. individuate dalla programmazione locale sulla base delle direttive regionali in materia.
Al medico responsabile delle U. R., l'Azienda territorialmente competente dovrà fornire il ricettario SSN.
L' Associazione provvede alla gestione delle U.R. con risorse proprie o messe a disposizione dalle Aziende Sanitarie, dagli Enti locali e/o da terzi.
La gestione può inoltre riguardare la raccolta di sangue intero e/o la raccolta di emocomponenti.
L'Associazione si impegna a trasferire tutto il sangue ed il plasma raccolto alle Strutture Trasfusionali a cui l'Unità di Raccolta è collegata.

ART. 8

Copertura assicurativa dei donatori

L'Azienda stipula, d'intesa con l'Associazione, una idonea polizza assicurativa a copertura regionale, aggiornata nei massimali, che deve garantire il donatore e il candidato donatore da qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall'accertamento dell'idoneità, dalla donazione di sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita ed esami di controllo.
Copia della polizza assicurativa dovrà essere allegata alla Convenzione come parte integrante della stessa.
I costi relativi alla polizza assicurativa trovano copertura nei fondi regionali assegnati alle Aziende sanitarie per lo svolgimento delle attività trasfusionali.

ART. 9

Ristoro del donatore

Dopo ogni donazione l'Azienda fornisce gratuitamente un adeguato ristoro ai donatori che si presentano per la donazione e le indagini di laboratorio per l'accertamento della idoneità. Qualora sussistano concrete difficoltà per l'erogazione del ristoro da parte dell'Azienda, a questo provvede l'Associazione dietro un rimborso delle spese nella misura indicata nella Tabella 2 dell'allegato B) della Deliberazione di Giunta n° _____ del_____, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 10

Rapporti economici

L'Azienda garantisce il rimborso dei costi delle attività associative nonché della eventuale attività di raccolta, nella misura indicata nella Tabella 2 dell'allegato B) della Deliberazione di Giunta n° _____ del_____, e successive modificazioni e integrazioni.

L'Azienda provvede ad erogare i rimborsi con frequenza mensile, previa richiesta da parte dell'Associazione, corredata dall'attestazione del Responsabile della Struttura Trasfusionale competente.

L'Associazione deve provvedere alla richiesta di rimborso e l'Azienda s'impegna a corrispondere gli stessi, che si considerano debiti privilegiati, entro i termini stabiliti dal D. Lgs n. 231 del 9 ottobre 2002.

I termini del pagamento sono convenzionalmente fissati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Possono essere stipulati ulteriori accordi che prevedano specifici progetti e relativi finanziamenti per lo sviluppo del sistema trasfusionale, ivi compreso l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza.

ART. 11

Accesso ai documenti amministrativi

All'Associazione è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Azienda, secondo quanto disposto dall'art. 11 della legge dell'11 agosto 1991 n. 266, nel rispetto della normativa di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 12

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità triennale a decorrere dalla data della stipulazione ed è tacitamente rinnovata, salvo disdetta di una delle Parti, da effettuarsi almeno tre mesi

prima della data di scadenza, a mezzo di raccomandata A/R e salvo nuove disposizioni in materia.
Le Parti, di comune accordo, potranno in qualunque momento modificare la Convenzione per particolari esigenze che potrebbero verificarsi.
I rimborsi delle attività dell'Associazione saranno adeguati, in base ai parametri ISTAT, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla stipulazione fino al rinnovo triennale, fatti salvi interventi correttivi in caso di variazioni operative e/o economiche.

ART. 13

Agevolazioni fiscali

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n°266.
Le attività svolte dall'Associazione non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi della Legge 266/1991, articolo 8, comma 2.

ART. 14

Controversie legali

Per eventuali controversie relative all'interpretazione, applicazione o risoluzione della presente Convenzione è competente il Foro di Cagliari.

Il Direttore Generale dell'Azienda

_____

Il Presidente dell'Associazione

_____

Cagliari, lì_____

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato B Delib.G.R. n. 47/28 del 30.12.2010

TARIFFE DI RIMBORSO DELLE ATTIVITA' ASSOCIATIVE

Attività	Costo
I. Rimborsi per le attività associative	
a) Donazione di sangue intero	**€ 19,98**
b) Donazione di plasma in aferesi	**€ 23,98**
c) Donazione di piastrine in aferesi (citoaferesi) e donazione multipla	**€ 27,98**

II. Rimborsi per le attività di raccolta	
a) Raccolta sangue	**€ 54,11**
1) personale	€ 30,66
2) ristoro	€ 3,47
3) sacche + provette+ etichette	€ 13,03
4) trasporto	€ 6,95

III. Rimborsi per le attività associative più raccolta

a) Sangue intero:

• con materiale fornito dal Servizio trasfusionale	€ 61,06
• con materiale fornito dall'Associazione convenzionata	€ 74,09

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato C alla Delib.G.R. n. 47/28 del 30.12.2010

Adeguamento, in base ai parametri ISTAT, dei rimborsi per le attività associative e per le attività di raccolta associativa

Anni 2006-2010

Con materiale fornito dall'Associazione					
	2006	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**
a) costi associativi	€ 17,27	€ 17,56	€ 18,12	€ 18,25	€ 18,38
b) costi per la raccolta	€ 46,77	€ 47,56	€ 49,08	€ 49,43	€ 49,77
Tariffa a rimborso	€ 64,04	€ 65,12	€ 67,20	€ 67,68	€ 68,15

Con materiale fornito dalla Struttura Trasfusionale					
	2006	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**
a) costi associativi	€ 17,27	€ 17,56	€ 18,12	€ 18,25	€ 18,38
b) costi per la raccolta	€ 35,51	€ 36,11	€ 37,27	€ 37,53	€ 37,79
Tariffa a rimborso	€ 52,78	€ 53,67	€ 55,39	€ 55,78	€ 56,17